



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **26 NOV. 2020** Protocollo N° **505055** Class: **M400** Prat. Fasc. Allegati N° /

Oggetto: Ditta **NEC New Ecology S.r.l.** – Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata Z.I. IX Strada 115, Fossò (VE).
Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 40/2009 e s.m.i.
Comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche ambientali

ARPAV
DAP Venezia

Comune di Fossò
Servizi Tecnici Generali

VERITAS Spa
Direzione Fognatura e Depurazione
protocollo@cert.gruppoveritas.it

ULSS3 Serenissima
Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@aulss3.veneto.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia
Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

NEC New Ecology S.r.l.
nec@legalmail.it

VISTO il DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, con il quale è stata rilasciata alla Ditta NEC S.r.l. New Ecology l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I dell'ex D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con Sede legale e ubicazione installazione in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115;

VISTO il DSRA n. 32 del 13.04.2012, successivamente integrato dal DSRA n. 53 del 16.07.2012, con il quale è stata modificata l'AIA, con particolare riferimento alle linee di lavorazione e alle prescrizioni inerenti il recupero di materia;

VISTO il DSRA n. 88 del 15.11.2013, con il quale è stato approvato il PMC Rev. 04 del 03.05.2013;

VISTO il DDDA n. 36 del 12.05.2016, con il quale è stata modificata l'AIA n. 40/2009, con riferimento ai quantitativi stoccabili presso l'installazione;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



giunta regionale

VISTO il DDDA n. 43 del 15.12.2016, con il quale è stata integrata l'AIA n. 40/2009, con riferimento allo scarico in rete fognaria, aggiornando contestualmente la planimetria dell'installazione;

VISTO il DDDA n. 95 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l'AIA per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione di cui alla DGRV n. 119/2018;

VISTI i DDDA n. 30 del 21.03.2019 e n. 182 del 17.06.2019, con i quali sono state sospese le prescrizioni introdotte dal DDDA n. 95/18 fino al pronunciamento del TAR in merito alla DGRV n. 119/2018;

VISTO il d.lgs. n. 46/2014, di novellazione del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai termini di validità ed efficacia delle AIA in essere alla data dell'11.04.2014, nonché ai termini fissati per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra richiamata normativa, le AIA in essere alla data del 11.04.2014, come quella rilasciata alla Ditta in oggetto con DSRAT n. 40/2009, mantengono la loro validità ed efficacia per il periodo transitorio, a partire dal rilascio delle stesse, fissato secondo le modalità indicate nello stesso decreto e chiarite nella circolare regionale n. 512093 del 29.11.2014;

VISTO il termine di validità dell'AIA fissato al punto 2 del DSRAT n. 40/2009, come successivamente precisato con nota n. 228001 del 01.06.2015 a seguito della proroga successivamente intervenuta con il suddetto d.lgs. n. 46/2014;

CONSIDERATO inoltre, sempre con riferimento alla intervenuta modifica della normativa nazionale, che nella nuova formulazione dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, non è più rinvenibile il termine dei 6 mesi precedentemente individuato per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame, ancorché richiamato al punto 2.1 del DSRAT n. 40/2009;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che il comma 3, lettera *a*) dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull'installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

RITENUTO, per tutto quanto premesso e considerato, di ravvisare i presupposti per disporre l'avvio del riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo

CON LA PRESENTE SI COMUNICA l'avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 lettera *a*) e *b*) del d.lgs. n. 152/2006, sull'installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato al rinnovo e alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29-*octies* del medesimo decreto, il Gestore, entro il termine fissato dall'Autorità competente, è tenuto a trasmettere tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 e l'attestazione del pagamento della tariffa da corrispondere in base all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 e secondo le modalità della DGRV n. 1519/2009.

Per quanto sopra, la Ditta NEC s.r.l. New Ecology è tenuta, entro 180 giorni dalla notifica della presente comunicazione, alla presentazione agli scriventi Uffici regionali:

1. tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell'autorizzazione, prendendo a riferimento i punti da a) a m) del comma 1 dell'art. 29-ter dello stesso d.lgs., ove ritenuti pertinenti, utilizzando la modulistica approvata con Decreto n. 108 del 29.11.2018 (BURV n. 129 del 21.12.18), reperibile sul sito web della Regione alla pagina <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazione-integrata-ambientale>;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



giunta regionale

2. la documentazione utile a verificare l'applicazione di quanto previsto dalle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147, per quanto di pertinenza con le attività di stoccaggio e i processi di trattamento autorizzati in installazione, fornendo in particolare l'aggiornamento della scheda D riportata in Allegato C4 al Decreto n. 108/2018;
3. la documentazione utile all'istruttoria finalizzata all'autorizzazione della cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento anche alla predisposizione delle schede previste dal documento SNPA "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 183 comma 3 del d.lgs. 152/2006", secondo i contenuti di cui alla tabella 4.1 (tenuto conto eventualmente anche delle indicazioni di cui alla tabella 4.3 ove pertinente).

Successivamente alla presentazione della succitata documentazione sarà data formale comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A conclusione della verifica documentale prevista al comma 4 dell'art. art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006, tutta la documentazione presentata sarà pubblicata, unitamente all'annuncio di cui all'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento di riesame sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto – Area Ambiente e Territorio¹. A tal fine si raccomanda alla Ditta di indicare le informazioni riservate, come indicato al comma 2 dell'art. 29-ter.

Da ultimo corre l'obbligo sottolineare che, nelle more del rilascio del nuovo provvedimento di AIA, la Ditta continua ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto, così come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, fermo restando l'adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014 a favore della Città Metropolitana di Venezia.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.

U.O. Ciclo dei Rifiuti
Il Direttore della Direzione Ambiente
Dott. Ing. Loris Tomiato

Riferimenti:
P.O. Rifiuti Speciali: Direttive e Linee guida - Istruttoria impianti
Francesca Bergamini – tel. 0412792373 – francesca.bergamini@regione.veneto.it

¹ <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti>

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
e-mail: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV